



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 24

Adunanza del 21 luglio 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSALLA E IL COMUNE DI CROCEFIESCHI PER LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilaquindici addì 21 del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

All'appello risultano

Componenti della Giunta	Presenti	Assenti
Bartolomeo Venzano	Si	
Renato Strata	Si	
Maurizio Parodi	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune ha avanzato richiesta al Comune di Busalla di poter utilizzare, per il servizio di Polizia locale l'agente della P.L. Balbi Luca, categoria C1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311 del 2004 "Legge Finanziaria 2005", per il periodo 10 luglio – 30 settembre 2015 e di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio “*per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*” cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il veneto, delib. 17/2008 dell'08 maggio 2008) in considerazione della maggiore necessità di vigilanza sul territorio comunale durante il periodo estivo;
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dei piccoli Comuni, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001;
- la suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;
- quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- a tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.vo 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

Visto lo schema di accordo e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000 e s.m. e i.;

Vista la Legge 311/2004, art. 1, comma 557 e s.m. e i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 del Responsabile della Polizia Locale

Con votazione unanime favorevole, espressa nei termini di legge:

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo di personale per il periodo 15 luglio – 15 settembre 2015 che viene allegato al presente atto;
3. di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati dal Comune di Busalla, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati di revocare l'autorizzazione allo stesso sottesa;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo sopra citato;
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Busalla ed al dipendente interessato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgvo n. 267/2000.

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSALLA E IL COMUNE DI CROCEFIESCHI
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004**

Premesso che:

- ✓ l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), ha introdotto nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati;
- ✓ il rapporto di lavoro del personale utilizzato da altri Comuni resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- ✓ tramite l'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Crocefieschi n. _____ del _____ e la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Busalla n. _____ del _____, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stato approvato il presente accordo per l'utilizzo congiunto di personale di ruolo del Comune di Busalla, al fine di svolgere attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Dato atto che l'accordo di collaborazione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

TRA

il Sig.nato a..... il Sindaco del Comune di, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e dichiara, altresì, che il C.F. del Comune è.....

E

il Sig., nato a il....., Sindaco del Comune di..... il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e dichiara, altresì, che il C.F. del Comune è.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale, consentendo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, al Comune di Crocefieschi, nel rispetto di quanto previsto dalla

presente convenzione, di utilizzare, a tempo parziale per periodi predeterminati, personale dipendente del Comune di Busalla.

In particolare il presente accordo intende consentire al sig. Balbi Luca, in qualità di agente della Polizia locale del Comune di Busalla, di svolgere le medesime funzioni presso il Comune di Crocefieschi, con la definizione della durata del periodo di utilizzazione e del tempo di lavoro.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la gestione dell'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente di ruolo del Comune di Busalla, Sig. Luca Balbi cat. C, per svolgere orario aggiuntivo, fino ad un massimo di 12 ore settimanali per il periodo 15 luglio-15 settembre 2015.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

Il sig. Luca Balbi cat. C, potrà svolgere orario aggiuntivo, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, presso il Comune di Crocefieschi, nel rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo settimanale presso il Comune di Busalla.

Il dipendente, presterà nel Comune di Crocefieschi un tempo di lavoro aggiuntivo dell'orario di lavoro del Comune di Busalla, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi Enti interessati.

Eventuali modifiche all'orario settimanale d'obbligo nel Comune di Busalla, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale titolare del trattamento giuridico.

Art. 4 - Gestione del personale utilizzato

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Busalla, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex - D.Lgs. n. 196/2003), con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Crocefieschi, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato.

La contrattazione decentrata del Comune di Crocefieschi può provvedere forme di incentivazione economica a favore del personale utilizzato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari

Nessun onere sarà a carico del Comune di Busalla. Il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla dipendente per recarsi dal Comune di Busalla al Comune di Crocefieschi, saranno poste in carico al Comune di Crocefieschi, che provvederà direttamente, alla liquidazione al dipendente.

Art. 8 - Forme di consultazione tra gli Enti

I Comuni di Busalla e di Crocefieschi attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 6 – Efficacia e durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità fino al 15.09.2015, fatta salva l'attivazione della convenzione della gestione della Polizia Municipale nell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Il presente accordo potrà essere rinnovato, previa intesa tra le Amministrazioni Comunali.

Art. 7 – Inadempimenti - Risoluzione dell'accordo

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:

- ✓ gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato;
- ✓ gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili al presente accordo.

Il presente accordo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- ✓ quando il Comune di Crocefieschi utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- ✓ quando il Comune di Busalla contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso il Comune di Crocefieschi;
- ✓ quando il Comune di Crocefieschi non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- ✓ quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma.

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r ovvero pec.

Art. 8 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Busalla, _____

Il Sindaco del Comune di Busalla

Crocefieschi, _____

Il Sindaco del Comune di Crocefieschi

Il dipendente

Luca Balbi